

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2025, n. 5-1852

Legge regionale n. 5/2018, articolo 30, comma 2. Approvazione, per gli anni 2026 e 2027, dei criteri per il riparto dei contributi alle Province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico venatoria e delle disposizioni in deroga alla D.G.R. n. 58-9688 del 16 giugno 2003. Spesa regionale euro 720.000,00.



Seduta N° 123

Adunanza 24 NOVEMBRE 2025

Il giorno 24 del mese di novembre duemilaventicinque alle ore 10:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 5-1852/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 5/2018, articolo 30, comma 2. Approvazione, per gli anni 2026 e 2027, dei criteri per il riparto dei contributi alle Province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico venatoria e delle disposizioni in deroga alla D.G.R. n. 58-9688 del 16 giugno 2003. Spesa regionale euro 720.000,00.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che la legge regionale n. 5/2019 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria” sancisce che:

all'articolo 4, comma 1, siano esercitate oltre che dalla Regione anche dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo per l'attuazione delle finalità previste dalla legge n. 157/1992 e della stessa legge n. 5/2018, nell'ambito ed entro i limiti delle loro competenze e che spettino alle Province e alla Città metropolitana di Torino le funzioni amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;

all'articolo 20, comma 2, le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i Comitati di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, esercitino il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti;

all'articolo 20, comma 6, per le azioni di controllo all'interno della AFV e delle AATV, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzino i soggetti individuati dalle disposizioni vigenti;

all'articolo 30, comma 2, tra le materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria, le cui spese derivanti sono finanziate con risorse regionali, siano compresi tra l'altro i contributi alle province e

alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria.

Premesso, inoltre, che:

- sul territorio della Regione Piemonte la presenza di focolai di Peste Suina Africana (PSA) ha reso necessario un approccio gestionale venatorio e di controllo della specie cinghiale indirizzato verso un obiettivo di riduzione generalizzata delle densità ottenuto anche potenziando l'efficienza del prelievo venatorio;
- le attività e le azioni di controllo e di riduzione della specie cinghiale e quelle ad esso connesse necessitano della collaborazione fattiva di soggetti volontari aventi competenze e requisiti specifici tali da poter cooperare con il personale provinciale a tali attività e azioni destinato;
- l'articolo 19 della legge n. 152/1992, in particolare, prevede che i piani di controllo numerico della fauna selvatica sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate e che le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;
- ai sensi dell'articolo 20 della citata legge regionale n. 5/2018 per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dal suddetto articolo 19, anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori nominativamente individuati, in possesso di specifica formazione, sulla base di programmi concordati con ISPRA, operanti sotto il coordinamento delle medesime amministrazioni;

Richiamato che

- con i regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione vengono stabilite misure speciali di controllo della peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri interessati dalla malattia nei quali sono presenti aree soggette a restrizioni elencate negli allegati di tali regolamenti;
- il Commissario straordinario alla peste suina africana con ordinanze definisce le misure di controllo ed eradicazione della suddetta malattia virale;
- poiché la situazione epidemiologica relativa alla Peste Suina Africana sul territorio piemontese è assai dinamica e in continua evoluzione, periodicamente, a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica, sono modificati i regolamenti di esecuzione (UE) ed i loro allegati, aggiornati gli elenchi delle zone soggette a restrizioni ed individuati i comuni interessati, ed, al fine di garantire la prosecuzione dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione della malattia e la sua rimodulazione, sistematicamente sono adottate nuove ordinanze;
- il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con decreto del 13 giugno 2023, ha adottato il “Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”;
- il Commissario Straordinario alla Peste suina africana ha adottato in data 7 settembre 2023 il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle Zone di restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028”;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 18-8635 del 27 maggio 2024 è stato adottato il “Piano regionale di interventi urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte), anni 2024-2029”, ad integrale sostituzione di quello approvato con D.G.R. n. 15-5450 del 29 luglio 2022”.

Richiamato, inoltre, che:

l'articolo 10 della legge n. 157/1992 stabilisce il collegamento dei piani faunistico-venatori con il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e lega il TASP (articolo 14) all'indice di densità venatoria minima, rapportando al TASP stesso il numero di cacciatori;

la Giunta regionale, con la deliberazione n. 43-1055 del 10 ottobre 2005 ha definito le metodologie di calcolo per la determinazione del TASP, stabilendone un aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

Dato atto che, in attuazione alla suddetta deliberazione, la Direzione regionale Agricolture e Cibo con la D.D. n. 48 del 10 marzo 2006 ha approvato la determinazione della superficie di TASP regionale e dei TASP provinciali e con le D.D. n. 48 del 10 marzo 2006, n. 496 del 17 giugno 2016, n. 393 del 8 maggio 2017, n. 1184 del 19 dicembre 2019 e n. 507/A1715A/2025 del 20 giugno 2025 ha approvato rispettivamente il primo, il secondo, il terzo e il quarto aggiornamento del TASP, per ciascuna provincia.

Preso atto l'Ordinanza n. 3/2025 del Commissario Straordinario alla Peste suina africana, all'articolo 5, comma 3, dispone che, nelle zone, di circa 10 km, di riduzione della densità del cinghiale, ulteriormente individuate a partire dal bordo esterno della Zona CEV (Zona di Controllo dell'Espansione Virale), o della ZR I (Zona di Riduzione Numerica), se esterna alla Zona CEV, le Regioni e Province autonome supervisionano le azioni di depopolamento e mettono in atto incentivi per il raggiungimento dei target prestabiliti.

Richiamato che con la D.G.R. n. 2-1521 del 1° settembre 2025 è stato approvato, in sostituzione dell'accordo di cui alla D.G.R. n. 23-4390 del 19 dicembre 2016 (Rep. n. 147/2016), lo schema di accordo per la definizione del costo standard annuale per le spese di funzionamento relative alle funzioni conferite dalla Regione Piemonte alle province ed alla Città metropolitana di Torino. per una spesa complessiva massima di euro 6.450.000,00 per le annualità 2025, 2026 e 2027.

Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 5/2018, alla definizione dei criteri per gli anni 2026 e 2027, per il riparto del contributo alle Province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria, prevedendo che si tenga conto anche delle attività e delle azioni di controllo e di riduzione della specie cinghiale e quelle ad esso connesse.

Dato atto che, a tal fine, quale esito delle analisi della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

- il suddetto riparto del contributo regionale, al fine di tener conto della diversa estensione dei territori di tali enti e dei comuni soggetti a restrizioni sui quali andranno ad incidere le suddette attività ed azioni per il contrasto alla diffusione della PSA, avviene come segue:

- il 70%, da ripartire in base al vigente territorio agro-silvo-pastorale (TASP) ricadente in ciascuna Provincia e nella Città metropolitana di Torino;
- il 30%, da ripartire tra le Province e la Città Metropolitana di Torino in funzione del numero di comuni dei suddetti enti soggetti a restrizioni come individuati nel Regolamento di esecuzione vigente al momento del riparto per gli anni 2026 e 2027;
- le Province e la Città Metropolitana di Torino possono utilizzare i rispettivi trasferimenti anche per il riconoscimento di rimborsi spese volti a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti, di cui all'articolo 19 della legge n. 157/1992 e all'articolo 20 della legge regionale n. 5/2018, con requisiti e competenze per collaborare alle attività e alle azioni previste nelle misure di gestione, di controllo e di riduzione numerica dei cinghiali, nel rispetto di quanto definito nell'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana vigente al momento del riparto per gli anni 2026 e 2027.

Richiamato inoltre che con deliberazione della Giunta regionale n. 58-9688 del 16 giugno 2003 è stato stabilito, tra l'altro, che:

- si procedesse, a partire dal 2003, al trasferimento dei fondi destinati agli interventi attuati dalle Province in materia faunistica, entro l'anno di riferimento;
- detti interventi sarebbero stati oggetto di una relazione annuale da trasmettere ad opera delle Province, entro il 15 febbraio di ciascun anno, alla Direzione regionale Territorio Rurale competente per materia.

Ritenuto di stabilire che, con esclusivo riferimento al presente provvedimento:

- non trova applicazione quanto disposto dalla suddetta D.G.R. n. 58-9688 del 16 giugno 2003 per la

parte sopra riportata relativamente alla tempistica, e che, pertanto, le attività relative al suddetto contributo devono essere concluse entro il 31 dicembre di ogni anno dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino,

- le Province e la Città metropolitana di Torino sono tenute a presentare al Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, entro il 15 febbraio dell’anno successivo, la prescritta relazione integrata da dettagliata rendicontazione e da dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dell'avvenuta corretta imputazione delle voci di spesa, al fine di evitare duplicazioni delle stesse, attestando di non aver ricevuto altri contributi pubblici per la stessa spesa, pena la revoca del contributo di cui al presente provvedimento;

- gli importi non utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino sono da restituire alla Regione Piemonte entro il 28 febbraio dell'anno successivo motivando tale mancato impiego.

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione del presente provvedimento.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la legge regionale n. 2/2025 “Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”.

Vista la legge regionale n. 16/2025 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027”.

Dato atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 720.000,00, trova la seguente copertura finanziaria:

- per euro 360.000,00 a valere sull'impegno n. 2026/29 assunto sul capitolo di spesa 177140/2026 (Missione 16 - Programma 1602) che presenta l'intera disponibilità finanziaria;
- per euro 360.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177141/2027 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2025/2027, annualità 2027.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 720.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Vista la D.G.R. n. 37-615/2024 del 20/12/2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29/ agosto 2017".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, in attuazione dell’articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 5/2018, i seguenti criteri, per gli anni 2026 e 2027, per il riparto del contributo alle Province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria, con una dotazione complessiva di euro 720.000,00:

- il 70%, da ripartire in base al vigente territorio agro-silvo-pastorale (TASP) ricadente in ciascuna Provincia e nella Città metropolitana di Torino;
- il 30%, da ripartire tra le Province e la Città Metropolitana di Torino in funzione del numero di comuni dei suddetti enti soggetti a restrizioni come individuati nel Regolamento di esecuzione (UE)

della Commissione vigente al momento del riparto per gli anni 2026 e 2027;

- le Province e la Città Metropolitana di Torino possono utilizzare i rispettivi trasferimenti anche per il riconoscimento di rimborsi spese volti a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti, di cui all'articolo 19 della legge n. 157/1992 e all'articolo 20 della legge regionale n. 5/2018, con requisiti e competenze per collaborare alle attività e alle azioni previste nelle misure di gestione, di controllo e di riduzione numerica dei cinghiali, nel rispetto di quanto definito nell'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana vigente al momento del riparto per gli anni 2026 e 2027;

- che, in deroga a quanto disposto dalla DGR n. 58-9688 del 16 giugno 2003, le attività relative al suddetto contributo devono essere concluse entro il 31 dicembre di ogni anno dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, le quali sono tenute a presentare entro il 15 febbraio dell'anno successivo la prescritta relazione al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura integrata da dettagliata rendicontazione e da dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'avvenuta corretta imputazione delle voci di spesa, al fine di evitare duplicazioni delle stesse, attestando di non aver ricevuto altri contributi pubblici per la stessa spesa, pena la revoca del contributo di cui al presente provvedimento;

- che gli importi non utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino sono da restituire alla Regione Piemonte entro il 28 febbraio dell'anno successivo motivando tale mancato impiego;

- che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 720.000,00, trova la seguente copertura finanziaria:

- per euro 360.000,00 a valere sull'impegno n. 2026/29 assunto sul capitolo di spesa 177140/2026 (Missione 16 - Programma 1602) che presenta l'intera disponibilità finanziaria;

- per euro 360.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177141/2027 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2025/2027, annualità 2027;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".